

## CIRCOLARE MARZO 2016

### Prossime scadenze:

- **07 marzo 2016:** invio telematico Comunicazione Unica 2016 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2015;
- **16 marzo 2016:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 marzo 2016:** versamento iva da dichiarazione annuale (l'importo dovuto può essere rateizzato);
- **16 marzo 2016:** versamento tassa annuale vidimazione libri sociali società di capitali (normalmente pari ad euro 309,87);
- **25 marzo 2016:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio per i contribuenti con obbligo mensile;
- **31 marzo 2016:** comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente;
- **31 marzo 2016:** versamento contributi Firr agenti e rappresentanti da parte della ditta mandante;
- **31 marzo 2016:** invio telematico mod. EAS per Enti non commerciali.

# Servizi Professionali Srl

## Tassa di vidimazione libri sociali

Entro il 16 marzo di ciascun anno:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine.

La misura della tassa anche per il 2016 sarà di:

309,87 euro	per la generalità delle società;
516,46 euro	per le società con capitale sociale all'1 gennaio 2016 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2016.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - sezione "Erario" - annualità per la quale si versa la tassa).

## I nuovi limiti all'uso dei contanti

Come noto la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l'art. 49, c. 1 D.Lgs. n. 231/2007, aumentando da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 la soglia per il trasferimento di denaro contante con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, non modificando, tuttavia, le regole applicabili all'utilizzo degli assegni.

## Servizi Professionali Srl

Pertanto dal 1 gennaio 2016 il limite di valore consentito per l'uso del contante è pari a euro 3.000,00, mentre gli assegni bancari, postali e/o circolari, fino a euro 999,99 possono essere emessi in forma libera, mentre da euro 1.000,00 in su possono essere emessi soltanto con apposizione della clausola di non trasferibilità.

Non è consentito il trasferimento di denaro contante anche se d'importo inferiore alla citata soglia, quando è artificiosamente frazionato allo scopo di eludere la legge. Sfuggono al divieto quelli relativi:

- a distinte e autonome operazioni;
- alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. nel contratto di somministrazione);
- alla medesima operazione, quando il frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti, come nel caso dei pagamenti rateali (in tal senso la risposta M.E.F. del 12.06.2008).

Il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, d'importo inferiore a euro 1.000,00, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di euro 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo. L'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "*money transfer*") il limite rimane pari a euro 1.000,00, dicasi lo stesso per il trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera e per il saldo dei libretti al portatore. Invece, è stata abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità. Analoga abrogazione ha interessato i soggetti della filiera dei trasporti per i quali era previsto che i pagamenti relativi alle prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada dovessero essere effettuati utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

In materia di antiriciclaggio non mutano i provvedimenti in materia di segnalazione delle operazioni sospette. I destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle limitazioni sulla circolazione del contante, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell'economia. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti (art. 49 D.Lgs. 231/2007) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro 15.000,00. Si ricorda, infatti, che le operazioni bancarie di prelievo e/o di versamento di denaro contante oltre la soglia di euro 3.000,00 richieste da un cliente, non concretizzano automaticamente una violazione normativa e, pertanto, non comportano in capo all'intermediario l'obbligo di effettuare la comunicazione al MEF e all'Agenzia delle Entrate.

# Servizi Professionali Srl

## **Accertamenti del fisco anche per "donazioni" o "prestiti" tra familiari**

Negli ultimi tempi si stanno susseguendo diverse sentenze della Corte di Cassazione che condannano la mancata documentazione di donazioni e prestiti tra parenti.

In pratica, i contribuenti che effettuano acquisti con i fondi messi a loro disposizione da genitori o altri familiari o amici, rischiano di subire un accertamento "da redditometro" se non sono in grado di documentare la provenienza dei fondi e la loro natura.

Segnaliamo, tra le tante, l'ordinanza n. 916 della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2016 che tratta la vicenda di una lavoratrice dipendente raggiunta da un avviso di accertamento con cui il Fisco le aveva rideterminato presuntivamente il reddito IRPEF complessivo sulla base di alcuni indici di capacità contributiva (segnatamente il possesso di beni immobili).

La contribuente, in questo caso, si era difesa sostenendo di aver ricevuto i fondi necessari all'acquisto degli immobili dai genitori, ma non ha potuto produrre una prova "documentale".

La Corte di Cassazione ha confermato l'accertamento tributario a suo carico, ribadendo che nell'ambito dell'accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l'incremento patrimoniale deve essere documentale.

Con l'ordinanza n. 1332 del 26 gennaio 2016 la Corte di Cassazione ha poi ritenuto legittimo anche l'accertamento a carico di un trentenne che, pur dichiarando un reddito basso (13 mila euro), aveva acquistato auto di lusso. Anche in questo caso a nulla è servita la giustificazione che il contribuente visse con la madre benestante, perché lo stesso non era comunque fiscalmente "a carico" e mancava la documentazione attestante il transito endo-familiare del denaro.

In generale quindi, il contribuente, per sconfiggere le ragioni del Fisco, può sempre dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ma è necessaria idonea documentazione. Laddove l'incremento patrimoniale sia la conseguenza di un atto di liberalità o di un prestito (magari infruttifero), la prova a favore del contribuente, sostiene la Corte di Cassazione, "deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto".

In tutti i frequenti casi in cui tra genitori e figli (o comunque tra familiari e amici) si pongano in essere operazioni finanziarie (donazioni e/o prestiti) è quindi di fondamentale importanza documentarle al meglio, attribuendo agli atti anche una "data certa".

## **Agevolazione IMU/TASI per le abitazioni concesse in comodato a familiari**

Il MEF con la Risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari, precisando che:

## Servizi Professionali Srl

- il possesso di un "altro immobile" (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale;
- le eventuali pertinenze dell'immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti, comunque, previsti dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011;
- il contratto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Per beneficiare dell'agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto doveva quindi essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro il 5 febbraio 2016. Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell'agevolazione, anche per i contratti verbali di comodato, va verificata la data di conclusione del contratto.

### **Dimissioni on line obbligatorie dal 12/03/2016**

Con la Circolare del 4 marzo 2016, n. 12 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diffonde le prime istruzioni operative concernenti la procedura di dimissioni on line che dovrà obbligatoriamente applicarsi a far data dal 12 marzo 2016.

La nuova disciplina (e procedura) è stata introdotta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 (Decreto semplificazioni per i rapporti di lavoro) che all'art. 26 sancisce come le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Dicastero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15 dicembre 2015 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016, in vigore dal 12 gennaio 2016, con il quale si è definito il modulo per la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale. Il modello "telematico" adottato con il D.M. 15 dicembre 2015 risulta valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.

Finalità e ambito di applicazione	La nuova disciplina, si applica: <ul style="list-style-type: none"><li>• alle dimissioni;</li><li>• alle risoluzioni consensuali ai sensi dell'art. 1372 c.c.</li></ul> comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a eccezione delle ipotesi individuate dalla normativa (vedi par. successivo). Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni
-----------------------------------	---

## Servizi Professionali Srl

	<p>e fermo restando che, in caso di mancato rispetto del termine di preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno.</p> <p>Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.</p> <p><b>Attenzione</b> Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci; in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina. La normativa introduce, infatti una "forma tipica" di espressione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.</p>
Fattispecie escluse dalla nuova disciplina	<p>La disciplina introdotta dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai rapporti di lavoro domestico;</li><li>• nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. "protette" (articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 151 del 2015);</li><li>• al recesso durante il periodo di prova di cui all'articolo 2096 del codice civile;</li><li>• nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente (ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);</li><li>• ai rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione;</li><li>• ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</li></ul> <p><b>Attenzione</b> Nel silenzio della norma e della Circolare qui in esame, sembra siano esclusi dalla procedure i rapporti di collaborazione coordinata continuativa anche a progetto, le associazioni in partecipazione e le altre forme di rapporto di lavoro per le quali è richiesta la comunicazione obbligatoria preventiva (es: collaborazioni contratti di agenzia e rappresentanza). Per tali fattispecie si applica la normativa previgente.</p>

## Servizi Professionali Srl

<p>I contenuti del D.M. 15 dicembre 2015</p>	<p>Il D.M. del 15 dicembre 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• reca l'adozione del modulo utilizzato per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca;</li><li>• contiene una regolamentazione organica del nuovo sistema di comunicazione;</li><li>• definisce le modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati (datori di lavoro e Direzioni del lavoro territorialmente competenti);</li><li>• stabilisce i compiti dei soggetti che la legge individua come "intermediari", ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore ("soggetti abilitati").</li></ul> <p>Il modulo, utilizzabile sia dai lavoratori che dai soggetti che la disposizione individua come intermediari, sarà disponibile entro il 12 marzo 2016.</p>
<p>Soggetti abilitati</p>	<p>I soggetti ai quali il lavoratore può rivolgersi per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità, indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o presti la sua attività lavorativa, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i patronati;</li><li>• le organizzazioni sindacali;</li><li>• gli entibilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, left. h), e 76 del D.Lgs. n. 276/2003.</li></ul> <p>Attenzione</p> <p>Rimangono pertanto esclusi i professionisti riconosciuti dalla Legge 12/1979 (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, etc).</p>
<p>Il modulo</p>	<p>Con il nuovo modulo telematico il lavoratore manifesta la volontà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale;</li><li>• di revocare tale volontà nei tempi previsti (7 giorni).</li></ul> <p>Il modulo si compone di 5 (cinque) sezioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. una relativa ai dati identificativi del lavoratore;</li><li>2. una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;</li><li>3. una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;</li><li>4. una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando - nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale - la data di decorrenza delle stesse;</li><li>5. una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.</li></ol>

## Servizi Professionali Srl

Le modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo	<p>La procedura introdotta è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato.</p> <p>Dimissioni / risoluzione consensuale presentate direttamente dal lavoratore.</p> <p>Il lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• deve essere in possesso del codice personale I.N.P.S. ("PIN INPS") ovvero richiederlo all'Istituto;</li><li>• dovrà accreditarsi al portale <a href="http://www.cliclavoro.gov.it">www.cliclavoro.gov.it</a> al fine di poter accedere al sistema;</li><li>• dovrà recuperare i dati della comunicazione obbligatoria a suo tempo trasmessa dal datore di lavoro (i dati saranno compilati automaticamente per i rapporti avviati dopo il 2008);</li><li>• dovrà indicare l'indirizzo e-mail del datore di lavoro (anche posta PEC).</li></ul> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008: l'utente compilerà le sezioni 2 e 3;</li><li>• per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008: l'utente inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che potrà scegliere quello dal quale intende recedere;</li><li>• la sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore.</li></ul> <p>Attenzione</p> <p>Nella compilazione del campo "data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale", dovranno essere considerati i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV, attraverso due informazioni identificative:<ul style="list-style-type: none"><li>• la data di trasmissione (marca temporale);</li><li>• il codice identificativo che, insieme consentono la non contraffabilità e immodificabilità della comunicazione resa.</li></ul></li></ul> <p>In caso di revoca il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. Il sistema informatico SMV darà accesso, infatti, alle sole comunicazioni revocabili.</p> <p>Terminata la procedura il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro implementato nell'apposita sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana.</p>
---	---

## Servizi Professionali Srl

	<p>Attenzione</p> <p>Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, in quanto il modulo è trasmesso per via telematica e contiene i dati essenziali. Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione obbligatoria secondo le consuete modalità.</p> <p>Dimissioni / risoluzione consensuale presentate tramite intermediario.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In tale ipotesi i soggetti abilitati potranno accedere al portale <a href="http://www.cliclavoro.gov.it">www.cliclavoro.gov.it</a> anche in assenza del PIN INPS, con le sole credenziali in loro possesso o da richiedere al momento della comunicazione. Le modalità di comunicazione sono le medesime di quelle indicate per il lavoratore.</li></ul>
Sanzioni	<p>Qualora il datore di lavoro alteri i moduli telematici, salvo che il fatto costituisca reato è punito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.</li></ul> <p>L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro e non risulta applicabile l'istituto della diffida.</p>
Supporto agli utenti	<p>Per garantire il necessario supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, la compilazione del modulo sarà illustrata anche in un "video-tutorial", reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - <a href="http://www.lavoro.gov.it">www.lavoro.gov.it</a> - che mostra i passi operativi, sia nel caso in cui il modello venga compilato direttamente dal lavoratore e sia nel caso di intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre sarà possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica per inoltrare eventuali quesiti per l'utilizzo del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="mailto:dimissionivolontariec@lavoro.gov.it">dimissionivolontariec@lavoro.gov.it</a>.</li></ul> <p>Sul sito del Ministero, in un'apposita sezione, saranno pubblicate periodicamente le relative FAQ.</p>

### La sostituzione della caldaia dà l'accesso al bonus arredi

Riferimenti: circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 02/03/2016.

La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente. Diversamente, le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari non sono agevolabili poiché annoverabili tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

## Servizi Professionali Srl

Il documento di prassi chiarisce varie questioni interpretative in materia di imposte sui redditi riguardanti gli oneri detraibili e deducibili, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.

Gli argomenti di più comune interesse sono senz'altro quelli relativi alle agevolazioni legate agli immobili. Al riguardo, una delle questioni ancora non chiarite era se potevano dare diritto al beneficio fiscale per l'acquisto dell'arredo anche le spese sostenute per le sostituzioni delle caldaie effettuate nell'ambito di lavori di ristrutturazione agevolati dalla detrazione del 50 per cento.

Sul punto, l'Ufficio ricorda che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del Tuir, ammessi alla detrazione del 36/50 per cento, costituiscono presupposto per l'accesso al bonus mobili

- qualora si configurino "almeno" come interventi di manutenzione straordinaria,
- ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.

Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici "diretti a sostituircne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente".

Atteso che la sostituzione della caldaia costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, a parere dell'Agenzia, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano possono accedere al bonus arredi.

Per quanto riguarda i sanitari, l'ipotesi analizzata riguarda, in particolare, la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia. In questo caso, le spese sostenute non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. Peraltro, questo intervento non è agevolabile neanche come intervento di eliminazione di barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque.

Il bonus è fruibile solo quando la sostituzione dei sanitari è integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta. Ad esempio, il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

Un altro importante chiarimento riguarda i condomini minimi.

La risoluzione n. 74/E/2015 ha chiarito che, per le spese sostenute per interventi realizzati su parti comuni di condomini minimi, la fruizione della detrazione del 50/65 per cento è subordinata, tra l'altro, alla richiesta del codice fiscale del condominio.

La circolare in commento riconsidera questa indicazione consentendo ai condòmini di usufruire delle detrazioni legate agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio e, quindi, anche nelle ipotesi in cui, non avendo l'obbligo di nominare un amministratore, essi non vi abbiano provveduto.

Ciò però a condizione che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d'imposta da parte di banche e poste.

Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E/2014 e con la risoluzione n.74/E/2015.

# Servizi Professionali Srl

## **Enti associativi: invio telematico modello comunicazione dati rilevanti**

Il 31 marzo 2016 sarà l'ultimo giorno utile per l'invio, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2015, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.

Per gli enti neocostituiti, il primo modello deve invece essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione.

L'invio del modello è presupposto necessario per beneficiare della non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.